



COMUNE DI SGURGOLA

Provincia di Frosinone

Regolamento per la concessione di
benefici economici alle
Associazioni

Approvato con delibera di C. C. n. 37 del 28 novembre 2007

Regolamento per la concessione di benefici economici alle Associazioni

ART. 1

(Fonti normative)

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dagli artt. 39 – 40 - 41 e 42 dello Statuto comunale, l'istituzione dell'Albo delle Associazioni, i requisiti per l'iscrizione all'Albo stesso e le modalità della sua tenuta.
2. Il regolamento disciplina altresì l'emanazione di provvedimenti di concessione, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, ad associazioni o ad altri organismi privati in ottemperanza all'art. 12 della legge n. 241/1990.

ART. 2

(Istituzione dell'Albo delle associazioni)

1. È istituito l'Albo delle Associazioni, che è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - a) Cultura- Tradizioni e Folklore – Tempo libero;
 - b) Sport
 - c) Socio-Assistenziale
 - d) Ambiente e Territorio
2. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici o le Associazioni che hanno partecipato a competizioni elettorali con proprie liste.

ART. 3

(Iscrizione all'Albo)

1. Tutte le Associazioni operanti nel Comune di Sgurgola, nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 1, possono chiedere di essere iscritte all'Albo presentando la seguente documentazione:
 - a) copia dello Statuto dell'Associazione dal quale risulti che l'associazione non opera per fini di lucro e che ispiri ai principi democratici dettati dalla Costituzione;
 - b) nominativo del rappresentante legale;
 - c) numero dei soci;
 - d) relazione sulle attività svolte ed eventualmente quelle programmate;
 - e) l'indicazione della sezione dell'Albo in cui l'Associazione intende essere inserita;
2. L'iscrizione all'Albo avviene, con apposito provvedimento del responsabile del servizio Amministrativo.
3. Il procedimento per l'iscrizione all'Albo consta delle seguenti operazioni:
 - a) istanza di iscrizione documentata dell'Associazione, redatta in carta semplice;
 - b) istruttoria del funzionario responsabile;
 - c) adozione del provvedimento da parte del funzionario responsabile.
4. Il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso è stabilito in giorni 15 decorrenti dalla data della istanza, fatte salve le modalità e i termini di proroga previsti dal regolamento comunale di attuazione della legge n. 241 /1990.
5. Nel caso che l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il funzionario responsabile dovrà preventivamente darne motivata informazione al legale rappresentante dell'associazione al quale saranno assegnati 15 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni.
6. Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il funzionario responsabile deciderà sulla iscrizione o meno all'albo della associazione.
7. L'Albo è soggetto a revisione annuale.

ART. 4
(Procedura istruttoria)

1. L'istruttoria del procedimento, a cura del funzionario responsabile preposto, si effettua nei seguenti termini:

- a) valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'Associazione;
- b) accertamento d'ufficio dei fatti e delle circostanze dichiarati nella domanda;
- c) comunicazione dei motivi in base ai quali il responsabile ritiene di dover emanare una determinazione negativa sulla richiesta di iscrizione, assegnando 15 giorni di tempo dal ricevimento della stessa per esprimere eventuali osservazioni;
- d) adozione da parte del funzionario responsabile della determinazione di approvazione dell'elenco delle Associazioni ammesse e di quelle non accolte;
- e) comunicazione agli interessati dell'esito del procedimento entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco.

ART. 5
(Impegni delle associazioni)

1. Le associazioni si impegnano, durante il periodo di iscrizione all'Albo, a comunicare eventuali variazioni circa la struttura organizzativa, gestionale e statutaria entro il 31 dicembre di ogni anno o confermare:

- l'esistenza dell'Associazione e la sua operatività;

ART. 6
(Cancellazione dall'Albo)

1. La cancellazione dall'Albo è disposta per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza da parte dell'Associazione di quanto previsto nel presente regolamento;

2. La procedura istruttoria per la cancellazione viene effettuata sulla base delle modalità di cui all'art. 4

ART. 7
(Finalità degli interventi)

1. L'amministrazione favorisce, mediante interventi appropriati:

- a) la riduzione e il superamento delle cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscono la libertà e la dignità personale, realizzano l'eguaglianza di trattamento;
- c) la promozione di attività culturali, sportive e ricreative;
- d) ogni altra iniziativa diretta alla salvaguardia della vita e allo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani;

2. I criteri e le modalità di cui al presente regolamento non si applicano alle sovvenzioni in favore di organismi ai quali il comune partecipa o aderisce come socio, approvandone i relativi statuti e sui quali esercita il controllo economico e finanziario.

3. Le sovvenzioni in favore di particolari iniziative non ricorrenti ed eccezionali, dovranno essere disciplinate contestualmente all'approvazione del relativo provvedimento.

ART. 8
(Definizione di indirizzi, del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale stabilisce, con proprio atto di indirizzo, contestualmente all'approvazione del bilancio, quali siano, nell'ambito di ciascuna sezione dell'Albo, i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

ART. 9

(Destinatari delle sovvenzioni)

1. Le sovvenzioni sono destinate, in via prioritaria, alle associazioni presenti nell'Albo, di cui all'art. 2, mentre ad altri soggetti si concedono con provvedimento motivato e comunque in misura non superiore al 15 % delle disponibilità complessive annue previste nel bilancio di previsione.

ART. 10

(Definizione dei criteri)

1. L'attribuzione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) valutazione dei contenuti dell'attività/iniziativa proposta;
 - b) grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;
 - c) natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
 - d) specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono determinate in riferimento:
 - a) al concorso di altri enti pubblici o privati;
 - b) al contributo richiesto in proporzione al costo complessivo;
 - e) alla capacità economica del richiedente.
3. Il contributo in denaro concesso dal comune per lo svolgimento di una iniziativa determinata non può superare il 50% dei relativi costi complessivi.

ART. 11

(Avvisi)

1. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione, il responsabile del centro di spesa, al quale sono assegnati i fondi destinati alle finalità del presente regolamento, approva e pubblica un avviso, articolare per sezione dell'albo, indicante i criteri di distribuzione dei fondi e gli obiettivi da perseguire, sentito il Sindaco o sua delegato;
2. All'avviso è data adeguata pubblicità oltre che alla pubblicazione all'Albo pretorio, anche attraverso il sito internet.

ART. 12

(Richieste di contributo)

1. Tutti i soggetti ricompresi tra quelli elencati all'art. 9, che intendono realizzare, nel corso dell'anno, progetti, manifestazioni, interventi o qualsiasi altra iniziativa coerenti con gli indirizzi programmatici dell'amministrazione e che sono interessati a ottenere, per tale finalità, i contributi o i sostegni economici di cui all'articolo 7, inoltrano apposita domanda all'amministrazione comunale, in carta libera, entro i termini stabiliti dall'avviso.
2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a) programma o progetto dell'intervento per il quale si chiede il contributo o comunque il sostegno dell'amministrazione;
 - b) preventivo di spesa e contributo richiesto in proporzione al costo complessivo;

ART. 13

(Concessione)

1. Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande, il responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, cura l'istruttoria delle stesse, valutando la coerenza degli interventi e delle iniziative proposte con gli indirizzi programmatici di cui all'art. 8 e la congruità delle richieste con i fondi attribuiti con il P.e.g.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il responsabile, con proprio provvedimento, concede, in anticipo nel limite del 60% o nega i contributi o gli altri benefici economici richiesti, dandone comunicazione in relazione delle domande pervenute e delle motivazioni delle determinazioni adottate;

ART. 14
(Rendicontazione)

1. A conclusione delle attività per le quali è stato concesso il contributo, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare all'amministrazione apposito rendiconto ed una dettagliata relazione sulle attività svolte, con allegato copia di giustificativi di spesa. Entro 15 giorni il Responsabile provvederà al pagamento del contributo concesso, previa verifica della regolarità della documentazione presentata;

Patrocinio

ART. 15
(Funzione del patrocinio)

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune di Sgurgola a iniziative ritenute meritevoli.
2. Il patrocinio può essere concesso a manifestazioni o iniziative di carattere istituzionale, sociale, culturale , scientifico, economico, sportivo ritenute di particolare rilievo e significato per il Comune non aventi scopo di lucro.
3. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale

ART. 16
(Richiesta del patrocinio)

1. Possono richiedere il patrocinio del Comune enti, associazioni, comitati o soggetti privati che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.
2. Può essere concesso anche ad enti, associazioni, comitati o soggetti privati esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per la città o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

ART. 17
(Procedure per la concessione del patrocinio)

1. Ai fini della concessione del patrocinio, i promotori od organizzatori delle manifestazioni od iniziative di cui al precedente art. 16) devono farne richiesta scritta, in carta semplice, al Sindaco con congruo anticipo;
 1. La richiesta, redatta su apposito modulo e sottoscritta dal legale rappresentate dell'associazione o ente, deve essere accompagnata da una relazione dettagliata dell'iniziativa per la quale il patrocinio viene richiesto e deve contenere tutti i dati e le informazioni – concernenti sia il richiedente sia la manifestazione - atti a consentire una completa valutazione.
 2. Il Responsabile dell'Area interessata, verificata la completezza della domanda, ed acquisito il parere del Sindaco e dell'Assessore competente nella materia cui l'iniziativa si riferisce, sottopone l'istanza stessa alla determinazione della Giunta.

ART. 18
(Concessione del patrocinio)

1. La Giunta Comunale, qualora ravvisi che ne sussistano i presupposti, concede con propria deliberazione il patrocinio del Comune.
2. La concessione del patrocinio non comporta né l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione od iniziativa patrocinata , salvo i casi in cui ciò sia espressamente stabilito da apposito separato provvedimento

ART. 19
(Utilizzo del patrocinio)

I promotori e gli organizzatori della manifestazione o iniziativa che ottiene il patrocinio del Comune, dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Amministrazione comunale, possono farne menzione in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa compreso comunicati, manifesti, opuscoli, carta intestata, pubblicazioni, cataloghi , ecc. i quali devono riportare correttamente la stampa dello stemma del Comune di Sgurgola e la dicitura 'Patrocinio del Comune di Sgurgola'

Il logo del Comune di Sgurgola può essere richiesto presso i competenti Uffici.

L'uso improprio ed indecoroso dello stemma e/o del logo, o quando dall'uso stesso sia arrecato danno, nocumento o disonore per il Comune e per l'Amministrazione comunale, comporterà l'immediata revoca determinata con provvedimento del Responsabile dell'Area interessata..

ART. 20
(Agevolazioni)

Il conferimento del patrocinio comporta una riduzione del 50% degli oneri dovuti per le affissioni di manifesti e locandine, se non recano sponsorizzazioni o pubblicità.

Il conferimento del patrocinio non comporta automaticamente la concessione a titolo gratuito o a condizioni agevolate dell'utilizzo di immobili, beni o strutture di proprietà comunale. Per tale utilizzo si rimanda ai Regolamenti riguardanti l'uso delle strutture comunali.

ART. 21
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.